

negativa sulla moralità dell'amministratore della società che partecipa all'appalto pubblico, stante la **non riconducibilità di detta contravvenzione alle ipotesi di divieto di**

**concludere contratti con la p. a.** previste dagli art. 32 *ter* e *quater*, c.p. ■ *T. A. R. Lazio, 25 ottobre 1996, n. 2073*

## Art. 32 *quater* Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione <sup>(1)</sup>

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 423-bis, primo comma, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo dapprima inserito dall'art. 120 l. 24 novembre 1981, n. 689 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), poi prima sostituito dall'art. 21 l. 19 marzo 1990, n. 55 («Ogni condanna per i delitti previsti dagli artt. 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»), e da ultimo così sostituito dall'art. 3 d.l. 17 settembre 1993, n. 369, conv., con modif., in l. 15 novembre 1993, n. 461.

<sup>(2)</sup> Il riferimento all'art. 319-quater è stato fatto dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Quello all'art. 644 è ad opera dell'art. 7 l. 7 marzo 1996, n. 108, mentre l'art. 6, comma 1, l. 29 settembre 2000, n. 300, ha inserito le parole «316-ter» e «322-ter». V. art. 15 l. n. 300, cit. I riferimenti agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, nonché all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono stati inseriti dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, pubblicata nella G.U. n. 122 del 28 maggio 2015, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*». Il riferimento all'art. 423 bis, comma 1 c.p. è stato inserito dal **D.L. n. 8 settembre 2021, n. 120**, pubblicato in G.U. n. 216 del 9 settembre 2021, recante «*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*».

<sup>(3)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. C), l. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo dell'articolo come da ultimo modificato dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68, era il seguente: «*Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*».

**SOMMARIO** ■ 1. Esecuzione delle pene accessorie.

### ■ 1. Esecuzione delle pene accessorie.

La pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la p.a. può essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32 *quater* c.p. e non può

dunque essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato. ■ *Cass. Pen., 08 settembre 2009, n. 35476*

## Art. 32 *quinquies* Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego <sup>(1)</sup>

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma <sup>(2)</sup>, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 52 l. 27 marzo 2001, n. 97.

<sup>(2)</sup> Il riferimento all'art. 319-quater; primo comma, è stato inserito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Comma modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2015, recante «*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*», che ha sostituito la parola «tre» con la parola «due».

<sup>(3)</sup> Ai sensi dell'art. 5, co. 4°, L. 27 marzo 2001, n. 97 – recante «*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche*» – salvo quanto disposto dall'art. 32-*quinquies* del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere solo inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo che i contratti collettivi nazionali di lavoro non prevedano termini differenti, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 c.p.p. Successivamente, l'art. 10, co. 2°, L. 27 marzo 2001, n. 97, specifica che, ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge, «non si applicano le pene accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previgenti».

**SOMMARIO** ■ 1. Estinzione del rapporto di lavoro e patteggiamento.

### ■ 1. Estinzione del rapporto di lavoro e patteggiamento.

### mento.

La pena accessoria dell'estinzione del rapporto di impiego di cui all'art. 32 *quinquies* c.p., in quanto prevista quale conseguenza obbligatoria della condanna a pena di entità non

inferiore a due anni, deve essere necessariamente applicata anche con la sentenza di patteggiamento quando la pena

principale sia pari o superiore alla soglia punitiva stabilita.

■ *Cass. pen.*, 11 novembre 2020, n. 1230

## Art. 33 Condanna per delitto colposo <sup>(1)</sup>

Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo [43 c.p.] <sup>(1)</sup>.

Le disposizioni dell'articolo 31 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta è inferiore a tre anni di reclusione, o se è inflitta soltanto una pena pecuniaria.

<sup>(1)</sup> Comma così sostituito dall'art. 121, l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario recitava: «Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo».

**SOMMARIO** ■ 1. Eccesso colposo di legittima difesa. ■ 2. Pene accessorie e contravvenzioni.

### ■ 1. Eccesso colposo di legittima difesa.

Le pene accessorie non possono essere inflitte in caso di condanna per delitto commesso per eccesso colposo di legittima difesa, trattandosi di reato a tutti gli effetti colposi.

■ *Cass. Pen.*, 22 gennaio 1982

### ■ 2. Pene accessorie e contravvenzioni.

La pena accessoria (sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) prevista dall'art. 35-bis, introdotto con l'art. 123 l. 24 novembre 1981 n. 689, sulle modifiche al sistema penale, è applicabile, per

il combinato disposto degli artt. 31 (condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte - interdizione) e 33 c. p. (condanna per delitto colposo), a tutte le ipotesi contravvenzionali senza distinguere tra contravvenzioni commesse con dolo o con colpa. Infatti, secondo tali disposizioni, vi può essere un abuso di poteri o una violazione di doveri anche in caso di delitto colposo: è solo l'entità della pena irrogata che può escludere l'applicazione della interdizione, per espresso dettato legislativo, ma non è prevista, anzi è esclusa, una incompatibilità tra interdizione e comportamento colposo dell'agente. ■ *Cass. Pen.*, 04 giugno 1986

## Art. 34 Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa <sup>(1)</sup>

La legge determina i casi [32<sup>2</sup>, 98<sup>2</sup>, 541<sup>1</sup>, 562, 564<sup>4</sup>, 569, 602 bis, comma 1, n. 1, 609 novies n. 1, c.p.; 316 cc., 662, comma 1, c.p.p.] nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La condanna per delitti [671] commessi con abuso della responsabilità genitoriale [61, n. 11, 571, 572] importa la sospensione dall'esercizio di essa [32<sup>3</sup>, c.p.; 288 c.p.p.] per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta [98<sup>2</sup>, 139, 140<sup>4</sup>, 574 bis, comma 3, c.p.].

La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore [320, 324 c.c.] spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale [671<sup>2</sup>; 288 c.p.p.] importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio, in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile [320, 324 c.c.].

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena [163, 166, comma 1, c.p.], gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, nella rubrica e nel testo, alla parola: «potestà» e alle parole: «potestà dei genitori», le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato già sostituito dall'art. 122 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario recitava: «Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. [I] La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale. [II] La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. [III] La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale. [IV] La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale».

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 5 l. 7 febbraio 1990, n. 19.

<sup>(3)</sup> Per una ipotesi particolare di sospensione delle pene accessorie, v. l'art. 7 l. 8 marzo 2001, n. 40 in tema di misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto fra detenute e figli minori.

**SOMMARIO** ■ 1. Profili generali. ■ 2. Questioni di legittimità costituzionale.

### ■ 1. Profili generali.

La pena accessoria della sospensione dell'esercizio della

responsabilità genitoriale prevista dal secondo comma dell'art. 34 c.p. è applicabile al condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia malgrado il reato sia stato contestato solo a danno del coniuge e non nei confronti del figlio minore. ■ *Cass. pen.*, 12 ottobre 2020, n. 34504

La mancata indicazione di durata della sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale non comporta la nullità, data la sua predeterminazione legislativa in un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, senza possibilità alcuna di determinazione da parte del giudice.

■ *Cass. Pen.*, 13 marzo 1992

## 2. Questioni di legittimità costituzionale.

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-bis, comma terzo, c.p. da parte della Corte costituzionale con sent. n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore. ■ *Cass. pen.*, 14 settembre 2020, n. 29672

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, comma 3, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. Dal momento che la pena accessoria in questione incide in modo marcato sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, va escluso che sia ragionevole considerarla sempre e necessariamente la soluzione ottimale per il minore. La sua applicazione potrà giustificarsi soltanto qualora risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare anche alla luce di tutto ciò che è accaduto dopo il reato. Il giudice penale dovrà valutare caso per caso se corrisponda all'interesse del figlio che il genitore, autore del reato di sottrazione di minore all'estero, sia sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

■ *Corte Cost.*, 29 maggio 2020, n. 102

## Art. 35 Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte <sup>(1)</sup>

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non può avere una durata inferiore a tre mesi né superiore a tre anni [79, 139, 140<sup>4</sup>] <sup>(2)</sup>.

Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere [689<sup>3</sup>, 691<sup>2</sup>, 727<sup>4</sup>], ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore a un anno d'arresto <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> V. art. 64<sup>2</sup> c.p.p., come sostituito dall'art. 25, L. 4 giugno 1985, n. 281, nonché art. 110<sup>10</sup>, r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 70<sup>10</sup>, 12, 14, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

<sup>(2)</sup> Comma modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, pubblicata nella G.U. n. 124 del 30 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", che ha sostituito le parole "quindici giorni" con le parole "tre mesi", e le parole "due anni" con le parole "tre anni".

<sup>(3)</sup> Sull'esecuzione delle pene accessorie v. art. 662 c. p. p. e art. 183 norme att. c. p. p., *sub* art. 28.

### SOMMARIO ■ 1. Profili generali. ■ 2. Casistica.

#### 1. Profili generali.

Allorché il ragguglio fra pene detentive e pene pecuniarie debba aver luogo non già dopo la pronuncia di sentenza irrevocabile, bensì nel giudizio di cognizione (sia in primo che in secondo grado), occorre fare riferimento alla disciplina vigente all'epoca del commesso reato, se detta disciplina risulti più favorevole all'imputato, attesa la natura sostanziale e non processuale delle disposizioni che disciplinano il trattamento sanzionatorio, ivi comprese quelle che regolano le sanzioni sostitutive ed in particolare l'art. 53 della l. 24 novembre 1981 n. 689; pertanto, nell'ipotesi di reato commesso prima dell'entrata in vigore della l. 5 ottobre 1993 n. 402, certamente meno favorevole perché ha triplicato la misura della sanzione pecuniaria da raggugliarsi ad ogni giorno di detenzione, deve essere applicata la previgente normativa in ossequio alla previsione di cui all'art. 2 comma 3, c. p. ■ *Cass. Pen.*, 05 maggio 1994

La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'art. 35 bis c. p., può riguardare non solo l'ufficio di amministratore, ma anche quello di sindaco, liquidatore, direttore generale, nonché "ogni altro ufficio" con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore, conseguendo ad "ogni condanna" all'arresto per contrav-

venzioni con abuso dei poteri o violazione dei doveri di ufficio. Poiché fra i doveri di ufficio degli uffici direttivi di persone giuridiche o di imprese sono da ricomprendere quelli attinenti all'osservanza delle normative antinfortunistiche, sull'igiene del lavoro od antinquinamento, legittimamente il giudice applica la pena accessoria della sospensione dall'esercizio dell'ufficio, ove accerti la inosservanza delle normative medesime, stabilite dal legislatore in un rapporto di stretta connessione con i predetti uffici per la tutela di interessi di ordine generale. ■ *Cass. Pen.*, 24 giugno 1985

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte costituisce una pena accessoria, essendo una conseguenza "ex lege" della condanna: alla sua applicazione non osta, pertanto, la circostanza che, a seguito del fatto per cui è processo, il questore abbia comminato la sospensione della licenza. Quest'ultima misura ha, infatti, solo natura cautelare. ■ *Cass. Pen.*, 20 gennaio 1978

#### 2. Casistica.

Nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 691 c.p., si applica, qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691 comma 2 c.p., indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale ultima previsione speciale rispetto a quella dell'art. 35 c.p. ■ *Cass. Pen.*, 24 ottobre 2013, n. 49499